



CITTÀ & SCUOLA ODV
Associazione di volontariato (L.266/91) ONLUS di diritto
Iscritta con atto n. 138 del 25/08/2008 al Registro del Volontariato
della Provincia di Modena
via Divisione Acqui 160 – 41122 Modena
Cod. Fiscale : 94137500362

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Progr. N. 4/2022

Oggi 30 novembre 2022, alle ore 18.00, nella sede associativa di Via Divisione Acqui 160, presso l'Aula Magna ("Sala Gradoni") della scuola media statale Galileo Ferraris (Istituto Comprensivo Modena IC 4), si è riunita "in presenza", in seduta straordinaria e in seconda convocazione, l'Assemblea dell'associazione:

La riunione è stata convocata, a mezzo messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soci in data 18 novembre 2022.

Sono presenti i seguenti soci:

	SOCIO	P	A	
1	MENZIANI MARIO	P		
2	LUSETTI ANNALISA	P		Delega CORRADI SONIA
3	MARTINELLI PAOLA	P		Delega CORRADI SONIA
4	CORRADI SUSANNA	P		
5	CORRADI SONIA	P		
6	CORRADI MICAELA	P		
7	SCAGLIARINI LUIGI	P		
8	TURCI ALBERTO	P		
9	MARCHESINI MARA	P		
10	DE ROBERTIS CORRADO	P		Delega DALL'AGLIO MONICA
11	GARUTI MARIA CRISTINA	P		Delega MARCHESINI MARA
12	CANNELLA ELEONORA	P		Delega MARCHESINI MARA
13	DALL'AGLIO MONICA	P		
14	BORGHI MAURO	P		Delega DALL'AGLIO MONICA
15	BORGHI GIORGIO	P		
16	MATTIOLI ANDREINA	P		
17	ARDENI PIALISA		A	
18	MANDARINI MARISA		A	
19	MORANDI GABRIELLA	P		Delega TURCI ALBERTO
20	CANTINI ESTER	P		Delega SCAGLIARINI LUIGI
21	GALUPPI MASSIMO	P		
22	FONDA SERGIO		A	
23	ZOBOLI CLAUDIA	P		Delega TURCI ALBERTO
24	MAZZETTI MARIA ANGELA		A	
25	BERGONZINI ANGELA		A	
26	BELLEI ZOE		A	

27	PORELLO GERLANDO		A	
28	SACCANI RICCARDO		A	
29	BORSARI GIULIANA	P		
30	SAVONIERI FRANCA	P		
31	DOMENICHINI ELISA	P		Delega MENZIANI MARIO
32	CANINO NICOLE		A	
		23	9	

Il Presidente MARIO MENZIANI, constatata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie (art. 11, comma 8, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni), apre la riunione e invita alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione modifiche statutarie in adeguamento alla richiesta della Regione, necessarie per la trasmigrazione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Progr. N. 1/4/2022

1) Approvazione modifiche statutarie in adeguamento alla richiesta della Regione, necessarie per la trasmigrazione al RUNTS

Il Presidente Mario Menziani riferisce che, in seguito alla domanda di Città & Scuola, già iscritta regolarmente al Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena (iscritta con atto n. 138 del 25.8.2008), ritualmente avanzata per la trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in sede di istruttoria, ha comunicato, con nota Prot.n. 1071049.U del 18.10.2022, i motivi ostativi all'iscrizione, per la necessità di adeguare le seguenti norme dello statuto associativo, per i motivi rispettivamente riportati:

- Art. 9, comma 2, lettera b): ".....si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi."

- Art. 11, comma 4: ".....è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda




convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione..."

È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati.""

Si ritiene pertanto necessario e corretto provvedere alla modifica delle suindicate norme statutarie, in adeguamento a quanto sopra osservato dall' Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo la relazione del Presidente:

L'ASSEMBLEA

Con voti unanimi dei presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti modifiche allo statuto dell'associazione, in adeguamento a quanto sopra richiesto:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Art. 9 Doveri e diritti degli associati Omissis 2. I soci hanno diritto: Omissis b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso;	Art. 9 Doveri e diritti degli associati Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “”b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Il socio minorenni può esprimere il voto tramite l'esercente la responsabilità genitoriale;”"
Art. 11 L'Assemblea Omissis 4.Omissis Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito	Art. 11 L'Assemblea Al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “”Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale occorre la

a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

presenza di almeno due quinti degli associati e la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. """"

- 2) Di confermare invariate le restanti parti dello statuto;
- 3) Di dare atto che, in virtù delle modificazioni suapprovate, il testo integrale dello statuto risulta quello allegato al termine del presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4) Di incaricare il Presidente di provvedere alla registrazione delle modificazioni statutarie suapprovate presso l'Agenzia delle Entrate e di trasmettere il presente verbale e lo statuto integrale risultante dalle stesse modificazioni, sottoscritti dal medesimo e dal Segretario, con gli estremi di avvenuta registrazione, all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Progr. N. 2/4/2022

2) Varie ed eventuali

A questo punto, visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'Assemblea si scioglie alle ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Luigi Scagliarini)

Luigi Scagliarini



CITTÀ & SCUOLA
Associazione di volontariato (L.266/91)
ONLUS di diritto
Via Divisione Acqui 160 - 41 122 Modena
mail: info@cittaescuola.it
Cod. Fiscale : 94137500362

Il Presidente

(Mario Menziani)

Mario Menziani

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

ALLEGATO

Registrato il 6 DIC. 2022

al n° 6533 Serie 3

Corrispondenti ESENTE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CITTÀ & SCUOLA

(Approvato dall'Assemblea il 30.11.2022)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un'Organizzazione di

[Signature]

[Signature]

Volontariato avente la seguente denominazione: "Città & Scuola - ODV ", con sede legale in Modena, Provincia di Modena, operante senza fini di lucro.

2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e comunque aderenti, finalizzate a:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. Nel dettaglio l'associazione mira a:

a) promuovere il benessere a scuola per bambini, adolescenti e preadolescenti;

b) prevenire il disagio di bambini, adolescenti e preadolescenti attraverso l'attività scolastica;

c) prevenire la dispersione scolastica;

d) sostenere bambini e ragazzi con particolari difficoltà scolastiche, familiari, sociali o economiche;

e) promuovere la corresponsabilità di genitori e insegnanti sui temi dell'educazione e della scuola;

f) promuovere un recupero positivo della diversità e delle differenze;

g) favorire l'integrazione e l'inclusione nella scuola di bambini e ragazzi provenienti da altre culture;

h) promuovere un confronto tra le scuole modenesi e i possibili approcci concreti a problemi educativi e dell'apprendimento;

i) mettere in rete le risorse del territorio a favore di bambini, adolescenti e preadolescenti che vivono una situazione di difficoltà che si manifesta a scuola o in altri contesti.



j) supportare gli Istituti Comprensivi Statali e, ove possibile, le scuole secondarie di secondo grado statali di Modena nell'affrontare il disagio di bambini, adolescenti e preadolescenti che si manifesta a scuola e nel mantenimento degli spazi e delle attrezzature per gli studenti.

k) partecipare, anche in rete con altri soggetti, a progetti scolastici ed extrascolastici, volti a combattere il disagio e l'esclusione sociale e culturale di minori e alla diffusione della cultura del volontariato.

3. In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) organizzare attività sociali, ricreative e formative rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e, ove possibile, di secondo grado modenesi;

b) organizzare laboratori;

c) favorire le attività di assistenza nello svolgimento dei compiti e dello studio delle materie scolastico-curricolari;

d) svolgere percorsi individualizzati di sostegno a favore di bambini e ragazzi in difficoltà;

e) svolgere attività di sostegno e integrazione a favore di studenti stranieri, in particolare attraverso l'aiuto alla facilitazione linguistica anche finalizzata allo studio e attraverso attività ludico-laboratoriali;

f) far conoscere le esperienze attivate dalle scuole di Modena nella prevenzione del disagio;

g) favorire la diffusione e lo scambio di buone prassi tra scuole e altri soggetti del territorio;

h) promuovere le esperienze e la progettualità delle singole scuole di Modena attinenti agli scopi sociali

i) organizzare conferenze, convegni, dibattiti e corsi sui temi dell'educazione e del disagio giovanile;

j) collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati sul territorio interessati allo svolgimento di attività pertinenti con gli scopi sociali;

k) svolgere attività di raccolta fondi volta al finanziamento delle attività;

l) svolgere qualunque attività consentita dall'ordinamento si riveli utile al raggiungimento degli scopi sociali.

4. Le attività indicate nel presente articolo o quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.



5. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla legge.
6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) contributi degli aderenti;
 - c) contributi privati;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di istituti bancari e finanziari, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g) entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - k) ogni altra entrata ammessa dalla legge;
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

7. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

8. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

9. Nell'ambito del bilancio consuntivo il Comitato Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività indicate all'art. 2, comma 6.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 Membri dell'Associazione

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

2. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

3. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8, comma 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. I volontari non soci possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'associazione.

Art. 6 Categorie di soci

1. Tutti gli aderenti all'associazione acquistano e conservano lo status di soci dopo l'ammissione deliberata dal Comitato Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale.
2. Tra questi, sono soci "sostenitori" coloro che contribuiscono al sostentamento ed alle attività dell'associazione con contributi superiori alla quota associativa.

Art. 7 Volontari

1. I volontari, aderenti all'associazione, soci e non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.



2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, che delibererà a proprio insindacabile giudizio.

4. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione.

5. Nei casi indicati al comma 4), lettere c), d), e) ed f), la decadenza o l'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso indicato al comma 4), lettera c), l'Assemblea può deliberare la permanenza nell'associazione dei soci "sostenitori" in qualità di semplici soci, a condizione che gli stessi versino la quota associativa annuale.

6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

7. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato Direttivo sul libro degli associati.

8. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 Doveri e diritti degli associati



1. I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- f) a comunicare, all'atto dell'iscrizione, i propri recapiti per le comunicazioni dell'associazione, indirizzo e-mail e numeri di telefono.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Il socio minorenni può esprimere il voto tramite l'esercente la responsabilità genitoriale;
- c) ad accedere alle cariche associative; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 10 Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (organo facoltativo)
- e) Il Comitato Scientifico (organo facoltativo)

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art. 11 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci; è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'Assemblea, in sessione ordinaria, indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti del Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale per i soci;
- e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) nomina l'organo di controllo;
- h) nomina i membri del Comitato scientifico tra le persone proposte dal Comitato direttivo;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- k) determina, nel rispetto della legge, le modalità generali di funzionamento degli organi dell'associazione e della vita associativa
- l) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dal Comitato direttivo.

3. L'Assemblea delibera inoltre, in sessione straordinaria, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. Può deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

4. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale occorre la presenza di almeno due quinti degli associati e la deliberazione in merito alle modifiche statutarie sarà valida con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.



5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
6. L'Assemblea in sessione ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
7. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o in via telematica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
9. Tranne i casi in cui è prevista una maggioranza speciale o qualificata, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
10. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 12 Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I componenti del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato cessi dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, salvo ratifica da parte



dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nel caso cessi dall'incarico oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3. Allo scadere del termine del mandato, qualora l'assemblea non abbia nominato il nuovo, il Comitato uscente continua a riunirsi per deliberare gli adempimenti non rinviabili, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'assemblea deve provvedere comunque al rinnovo.

4. Al Comitato direttivo spetta:

- a) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) proporre all'Assemblea la nomina dei componenti del comitato scientifico;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5. Il Comitato Direttivo è convocato per iscritto, anche tramite e-mail, almeno 3 giorni prima della data di riunione; se al Direttivo sono presenti tutti i componenti si ritiene validamente costituito anche in difetto di questa formalità.

6. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.



3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Allo scadere del termine del mandato, qualora il Comitato non abbia nominato il nuovo, il Presidente uscente continua ad esercitare le proprie funzioni per gli adempimenti non rinviabili, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale il Comitato deve provvedere comunque al rinnovo.

Art. 14 Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, se nominato:

1. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 del D.Lgs 117/17

Art. 15 Comitato scientifico (FACOLTATIVO)

1. Il comitato scientifico, se nominato, è composto da non più di 5 membri nominati dall'assemblea, su proposta del Comitato direttivo, tra persone con particolari competenze su tematiche educative, sociali e pedagogiche, anche tra i non soci.
2. Il comitato scientifico si occupa del monitoraggio dei progetti, esprime pareri e proposte su richiesta degli organi sociali e di propria iniziativa.



Art. 16 Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 7, comma 4.

Art. 17 Clausola compromissoria.

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 18 Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 19 Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

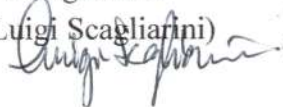
Art. 20 Esenzione

1. Ai sensi delle norme vigenti in materia di terzo settore, gli atti dell'Associazione sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Art. 21 Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dalla entrata in vigore del RUNTS.

Il Segretario
(Luigi Scagliarini)



CITTÀ & SCUOLA
Associazione di volontariato (L.266/91)
ONLUS di diritto
Via Divisione Acqui 160 - 41 122 Modena
mail: info@cittaescuola.it
Cod. Fiscale : 94137500362

Il Presidente

(Mario Menziani)

